

## Contributo per il finanziamento delle spese correnti (LR 40/2012 art. 6 ter)

### Definizione dei criteri di riparto

#### Premesse

---

Con l'approvazione della LR 2/2020, che ha modificato profondamente la LR 40/2018, sono stati rivisti i criteri di riparto dei fondi alle Unioni montane. In particolare l'art. 6 ter prevede un contributo per il finanziamento delle spese correnti mentre l'art. 6 quater prevede un contributo per il finanziamento delle spese di investimento.

Questi due fondi vanno sostanzialmente a sostituire rispettivamente l'art. 16 della LR 19/92 che prevedeva un contributo regionale per il funzionamento delle Comunità montane e l'art. 17 che istituiva un fondo per gli investimenti in montagna.

Rispetto alla precedente formulazione, le principali novità dei criteri di riparto introdotti dalla LR 2/2020 possono essere sintetizzati in questi 3 punti:

1. è stato introdotto un criterio (nel riparto dei fondi per le spese correnti) che considera il numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;
2. i criteri di riparto non hanno un'articolazione rigida come previsto dagli articoli 16 e 17 della LR 19/92 ma un'articolazione che può essere modificata dal Consiglio delle autonomie montane;
3. l'approvazione del riparto da parte della Giunta deve aver ottenuto l'acquisizione del parere da parte del Consiglio delle autonomie montane.

### Contributo per il finanziamento delle spese correnti

---

Il fondo previsto dall'art. 6 ter prevede i seguenti criteri di riparto:

- a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;**
- b) in base all'altimetria media del territorio della unione montana;**
- c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;**
- d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.**

Rispetto ai criteri di riparto previsti dall'art. 16 della LR 19/92, come già riportato sopra, non c'è un'articolazione fissa tra i vari criteri, ma bensì può essere dato un peso differente ai singoli criteri a seconda delle valutazioni che possono emergere in sede di Consiglio delle Autonomie Montane.

Altro elemento di novità è l'introduzione di un criterio "premiante" che tiene conto dei servizi che le Unioni montane svolgono per conto dei comuni. A differenza degli altri criteri, questo criterio tiene conto della capacità aggregante dell'Unione montane nei confronti dei comuni affrancandosi dai criteri che considerano gli elementi intrinseci del territorio, come potrebbe essere la superficie o l'altitudine.

Si riporta come termine di confronto l'art. 16 della LR 19/92.



Art. 16 - Contributo regionale per il funzionamento.

1. La Regione concede alle Comunità montane, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il funzionamento degli uffici, ripartito in base ai seguenti criteri:

- a) 25% in parti uguali;
- b) 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità;
- c) 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultati dall'ultimo censimento Istat;
- d) 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della Comunità montana.

In questo primo riparto con i nuovi criteri, al fine di garantire un graduale passaggio alle novità introdotte dalla LR 2/2020 e per i motivi legati al rallentamento del processo di riforma (revisione degli ambiti, scioglimento di Unioni montane ...) causati dal contingente periodo di emergenza sanitaria, si ritiene di mantenere la proporzione tra i vari criteri come nell'art. 16 della LR 19/92 e precisamente:

- 25% Criterio a)
- 25% Criterio b)
- 25% Criterio c)
- 25% Criterio d)

Si ritiene inoltre, per le motivazioni espresse sopra, di mantenere per il riparto 2020 (I stralcio), la configurazione delle Unioni montane/Comunità montane considerate nell'ultimo riparto 2019; in particolare per le Comunità montane si considera l'assetto dell'ambito come definito dalla LR 19/92.

In base agli stessi principi si rimanda ad un successivo riparto la valutazione dell'esercizio di almeno una delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 come previsto dall'art. 11 bis della LR 18/2012.

Si riporta la descrizione dei singoli criteri di riparto.

### **Criterio a) – Servizi associati**

**a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;**

Questo criterio di riparto, non presente nell'art. 16 della LR 19/1992, è stato introdotto al fine di valorizzare e promuovere l'aspetto associativo delle Unioni montane nei confronti dei comuni appartenenti alla Unione montana stessa.

Le funzioni amministrative sono state definite nel D.L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." art. 14 c. 27:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti



feebad18



urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.  
 l-bis) i servizi in materia statistica.

I servizi invece fanno riferimento alla struttura del bilancio degli EELL, stabilita dal D.Lgs. 267/2000, che prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi:

	Funzioni	Servizi
1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali
2	Funzioni relative alla giustizia	Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi
3	Funzioni di polizia locale	Polizia municipale Polizia commerciale Polizia amministrativa
4	Funzioni di istruzione pubblica	Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
5	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
6	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
7	Funzioni nel campo turistico	servizi turistici Manifestazioni turistiche
8	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi
9	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Urbanistica e gestione del territorio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare servizi di protezione civile servizio idrico integrato servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente



feebad18



10	Funzioni nel settore sociale	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
		servizi di prevenzione e riabilitazione
		Strutture residenziali e di ricovero per anziani
		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla perse
		servizio necroscopico e cimiteriale
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Affissioni e pubblicità
		Fiere, mercati e servizi connessi
		Mattatoio e servizi connessi
		Servizi relativi all'industria
		Servizi relativi al commercio
		Servizi relativi all'artigianato
		servizi relativi all'agricoltura
12	Funzioni relative a servizi produttivi	Distribuzione gas metano
		Centrale del latte
		Distribuzione energia elettrica
		Teleriscaldamento
		Farmacie
		Altri servizi produttivi

Per il calcolo del riparto si è previsto di considerare tutte le attività che l'Unione montana svolge per conto dei comuni, classificabile nell'ambito delle funzioni, come definite dal DL 78/2010 e dei servizi secondo il precedente schema di bilancio degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Per ogni Unione montana viene conteggiato il numero di funzioni/servizi (attualmente vigenti) svolti per ogni comune appartenente alla Unione montana (ad esempio: una UM di 10 comuni svolge un servizio per conto di 8 comuni e una funzione per conto di 5 comuni: il valore assegnato sarà 13 [8+5]).

Il valore assegnato sarà pertanto proporzionale al numero di funzioni/servizi erogati dalla Unione montana e al numero dei comuni ai quali il servizio viene svolto.

I dati delle funzioni/servizi svolti dalle Unioni montane provengono dalla struttura amministrativa regionale che eroga contributi per i servizi associati.

## Criterio b) – Altimetria media

### *b) in base all'altimetria media del territorio della unione montana;*

Questo criterio è stato parzialmente rivisto rispetto all'art. 16 della LR 19/1992 che considerava l'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità montana.

Nella nuova formulazione si considera l'altimetria del territorio della Unione montana e non quella dei centri abitati ed inoltre il dato considera l'intero territorio della Unione montana e non solo il territorio montano (con la trasformazione da Comunità montana a Unione montana il territorio dell'ente associativo ricomprende tutto il territorio amministrativo dei comuni e non solo la parte montana).

Questo significa che per le Unioni montane che hanno comuni parzialmente montani, considerare l'intero comune e non solo la parte montana comporta che il valore dell'altezza media si abbassa perché nel calcolo si considera anche del territorio di pianura.

La fonte del dato è ISTAT che si basa su una metodologia GIS utilizzando un DEM 20x20.

Sostanzialmente l'altezza media del comune si calcola facendo una media della quota dei singoli riquadri (di grandezza 20 m per 20 m) con cui il territorio comunale è ripartito.

La determinazione del contributo sulla base di questo parametro sarà pertanto proporzionale alla quota media della Unione montana/Comunità montana.



feebad18



Per le Comunità montane della Lessinia e Agno Chiampo, al fine di garantire una omogeneità di riparto a livello regionale, per il calcolo dell'altezza media si considera comunque l'intero territorio dei comuni parzialmente montani.

### **Criterio c) – Popolazione montana**

**c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;**

Questo criterio sostanzialmente riprende gli stessi parametri del criterio afferente all'art. 16 LR 19/1992. In questo caso si fa riferimento ai dati ufficiali dell'ultimo censimento per i comuni interamente montani mentre per i comuni parzialmente montani si considerano i dati della popolazione montana forniti dai comuni (afferenti all'anno dell'ultimo censimento). L'importo sarà pertanto proporzionale al valore della popolazione montana.

### **Criterio d) – Superficie montana**

**d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.**

Come per il criterio precedente, anche questo criterio non presenta particolari differenze rispetto a quello riportato all'art. 16. Si considera la superficie montana del territorio. L'importo del contributo sarà pertanto proporzionale all'ampiezza del territorio montano.

Di seguito viene riportata la tabella del riparto per il finanziamento delle spese corrente ripartito secondo i quattro criteri.



feebad18



**Contributo per il finanziamento delle spese correnti**  
L.R. 40/2012 art. 6 ter

N.	Comunità montana/Unione montana	Criterio A	A %	Criterio B	B %	Criterio C	C %	Criterio D	D %	Totale	%
1	UM Agordina	€ 32.573,00	18,61%	€ 15.502,31	8,86%	€ 7.350,79	4,20%	€ 19.879,83	11,36%	€ 75.305,93	10,76%
2	UM Alpago	€ 9.580,30	5,47%	€ 10.825,14	6,19%	€ 3.632,04	2,08%	€ 5.150,13	2,94%	€ 29.187,61	4,17%
3	UM Cadore Longarone Zoldo	€ 13.731,76	7,85%	€ 13.048,90	7,46%	€ 3.638,21	2,08%	€ 9.749,08	5,57%	€ 40.167,95	5,74%
4	UM Val Belluna	€ 7.025,55	4,01%	€ 7.655,01	4,37%	€ 11.672,52	6,67%	€ 10.985,72	6,28%	€ 37.338,80	5,33%
5	UM Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi	€ 319,35	0,18%	€ 7.440,48	4,25%	€ 15.955,44	9,12%	€ 6.200,08	3,54%	€ 29.915,35	4,27%
6	UM Centro Cadore	€ 10.218,98	5,84%	€ 14.744,42	8,43%	€ 5.842,25	3,34%	€ 16.708,60	9,55%	€ 47.514,25	6,79%
7	UM Comelico	€ 6.067,52	3,47%	€ 15.827,93	9,04%	€ 2.762,04	1,58%	€ 8.484,04	4,85%	€ 33.141,53	4,73%
8	UM Feltrina	€ 37.682,49	21,53%	€ 7.830,28	4,47%	€ 21.253,84	12,15%	€ 18.792,71	10,74%	€ 85.559,32	12,22%
9	UM della Valle del Boite	€ 7.983,58	4,56%	€ 15.342,66	8,77%	€ 2.175,75	1,24%	€ 5.961,92	3,41%	€ 31.463,91	4,49%
10	UM del Grappa	€ 1.916,05	1,09%	€ 4.828,50	2,76%	€ 5.159,45	2,95%	€ 3.043,10	1,74%	€ 14.947,10	2,14%
11	UM Prealpi Trevigiane	€ -	0,00%	€ 4.413,00	2,52%	€ 11.554,60	6,60%	€ 7.956,36	4,55%	€ 23.923,96	3,42%
12	UM del Baldo-Garda	€ 1.596,71	0,91%	€ 5.730,60	3,27%	€ 5.795,80	3,31%	€ 7.809,76	4,46%	€ 20.932,87	2,99%
13	CM della Lessinia	€ -	0,00%	€ 6.822,32	3,90%	€ 17.006,47	9,72%	€ 14.766,17	8,44%	€ 38.594,96	5,51%
14	UM Alto Astico	€ 14.370,43	8,21%	€ 9.175,55	5,24%	€ 4.418,60	2,52%	€ 5.767,76	3,30%	€ 33.732,34	4,82%
15	UM Valbrenta	€ 319,34	0,18%	€ 6.797,72	3,88%	€ 6.096,57	3,48%	€ 4.288,35	2,45%	€ 17.501,98	2,50%
16	CM Agno Chiampo	€ -	0,00%	€ 5.117,79	2,92%	€ 22.878,47	13,07%	€ 7.079,35	4,05%	€ 35.075,61	5,01%
17	UM Pasubio Alto Vicentino	€ 4.790,14	2,74%	€ 5.166,97	2,95%	€ 11.534,29	6,59%	€ 6.060,11	3,46%	€ 27.551,51	3,94%
18	UM Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	€ 12.454,37	7,12%	€ 12.275,50	7,01%	€ 7.708,51	4,40%	€ 13.038,24	7,45%	€ 45.476,62	6,50%
19	UM Astico	€ 11.177,00	6,39%	€ 4.849,19	2,77%	€ 4.699,04	2,69%	€ 2.199,38	1,26%	€ 22.924,61	3,27%
20	UM Marosticense	€ 3.193,43	1,82%	€ 1.605,73	0,92%	€ 3.865,32	2,21%	€ 1.079,31	0,62%	€ 9.743,79	1,39%
		€ 175.000,00	100,00%	€ 175.000,00	100,00%	€ 175.000,00	100,00%	€ 175.000,00	100,00%	€ 700.000,00	100,00%

**Legenda**

**Criterio A** Servizi associati  
**Criterio B** Altimetria media  
**Criterio C** Popolazione montana  
**Criterio D** Superficie montana

